



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

11381/15  
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

LEASING -  
regolamento di  
competenza - avverso  
ordinanza ex 648 cpc -  
inammissibilità

Ud. 16/04/2015 - CC.

R.G.N. 18432/2014

Non ussi

Rep.  
CU+CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 18432/2014 proposto

da:

[redacted] - Società con socio unico -  
appartenente al Gruppo Bancario [redacted] (già denominata [redacted])  
[redacted] e così derivata dall'incorporazione di [redacted]  
[redacted] in [redacted] in persona del procuratore speciale e  
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, [redacted]  
[redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted]  
[redacted] che la rappresenta e difende, giusta procura speciale *ad litem* in  
calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

[redacted] in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAGNI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ANDREA DI GRAZIA, giusta procura a margine della scrittura difensiva;

*- resistente -*

e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

avverso il provvedimento R.G. 293/2014 del TRIBUNALE di LUCCA, depositato addì 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

#### Fatto e diritto

§ 1. - [REDACTED] propone, con ricorso notificato addì 8.7.14, regolamento di competenza avverso l'ordinanza del tribunale di Lucca resa all'udienza del dì 11.6.14, con cui è stata deliberata negativamente l'eccezione di incompetenza e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo da essa opposto ed emesso in favore della [REDACTED] per € 134.455,20 (oltre accessori e spese). In particolare, la ricorrente – prima di sottolineare l'ammissibilità del regolamento, per il carattere non sommario della deliberazione della competenza – contesta le ragioni della decisione e, in particolare, nega l'applicabilità del foro facoltativo *ex art. 20* cod. proc. civ. in luogo di quello generale di cui all'art. (18 e) 19 cod. proc. civ., negando il titolo contrattuale – anziché extracontrattuale – delle obbligazioni azionate con il monitorio.

§ 2. – L'intimata deduce preliminarmente l'inammissibilità del regolamento, per non decisività del provvedimento siccome non preceduto dall'invito a precisare le conclusioni, richiamando Cass.

10306/14, 16005/11, 11751/11, 4986/11, Cass. S.U. 11657/08; ma sostiene la "irricevibilità" della richiesta di dichiarare la competenza del tribunale di Bologna o di Milano sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo; e, nel merito, contesta pure il merito delle argomentazioni di controparte per ribadire la sussistenza dell'obbligazione nascente dal contratto di deposito a favore del proprietario.

§ 3. – Il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, con cui, ricordata la non impugnabilità con regolamento di competenza dell'ordinanza ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. (Cass. 23191/04, 4586/12) e rilevato che la questione di competenza è stata deliberata *prima facie* al solo fine di pronunciare sulla chiesta esecuzione provvisoria, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

§ 4. – Precisato che, per l'adunanza in camera di consiglio del 16.4.15, nessuna delle parti svolge ulteriore attività difensiva, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, la stessa ricorrente ricorda la giurisprudenza di questa Corte circa l'ordinaria non impugnabilità con regolamento di competenza dell'ordinanza ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.: giurisprudenza che è stata confermata anche successivamente alla pronuncia da quella citata e che si fonda, da decenni, sul carattere provvisorio o comunque non decisorio di quel provvedimento, del resto assimilabile ad una condanna con riserva (delle eccezioni formulate dall'ingiunta) quanto alla sussistenza dei fatti costitutivi del creditore ingiungente e quindi di norma mai involgente questioni di competenza, le quali restano impregiudicate fino alla finale decisione di primo grado sull'opposizione (da ultimo, v. Cass., ord. 26 marzo 2014, n. 7191; ma, tra le moltissime altre, anche di molto più risalenti: Cass. 9 febbraio 1994, n. 1344, che rimarca il carattere strumentale e provvisorio della deliberazione sulla competenza in sede di

provvedimento ex art. 648 cod. proc. civ.; Cass. 14 ottobre 1995, n. 10757; Cass. 30 luglio 1998, n. 7508; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1974; Cass., ord. 15 giugno 2006, n. 13765).

In secondo luogo, per giurisprudenza altrettanto consolidata, anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto concludendo, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass., ord. 12 maggio 2008, n. 11657; Cass., ord. 20 marzo 2010, n. 6825; Cass., ord. 28 febbraio 2011, n. 4986; Cass., ord. 16 giugno 2011, n. 13287; Cass., ord. 26 giugno 2013, n. 16051; fino alla definitiva consacrazione del principio con Cass. Sez. Un., ord. 29 settembre 2014, n. 20449).

§ 5. – Ora, è indubbio – secondo il tenore letterale del verbale di udienza pure prodotto, attesa la pronunzia immediata dell'ordinanza – che nessun invito alle conclusioni, neppure solo sulla questione di competenza, è stato operato prima del provvedimento oggi impugnato, come pure che in quest'ultimo è a chiare lettere specificato che la valutazione della competenza è operata *prima facie* e quindi del tutto sommariamente: ciò che comporta l'applicazione della giurisprudenza consolidata anche alla fattispecie.

§ 6. – Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del procedimento.

Tanto comporta poi che sia dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*).


**P. Q. M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del procedimento in favore della controparte, in pers. del leg. rappr.nte, liquidate in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 16 aprile 2015

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA


oggi. - 3 GIU. 2015



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA  


Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA  


Ric. 2014 n. 18432 sez. M3 - ud. 16-04-2015